# COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI COMUNALI

## Art. 1 – Oggetto

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde può assolvere nell'ambito urbano, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi e salvaguardare, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un suo cattivo uso.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre l'utilizzo delle aree verdi e parchi comunali siti nel territorio del Comune di Veggiano, stabilendo delle regole di comportamento a cui devono attenersi tutti gli utenti.
3. Sono considerati parchi e aree verdi i luoghi, ubicati nel territorio Comunale, riportati nell'allegato A.

## Art. 2 - Disposizioni generali

1. I parchi comunali sono aperti per qualsiasi attività relativa allo svago, al riposo, al ristoro dei cittadini ed al gioco dei bambini.
2. Ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità naturalistiche dei parchi e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.

## Art. 3 - Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo del parco da parte degli utenti comprende la facoltà di transitare a piedi o di sostare, svolgendovi tutte quelle attività compatibili con le strutture installate nel parco.
2. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.
3. Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.

## Art. 4 - Circolazione dei veicoli all'interno del parco

1. All'interno dei parchi è fatto divieto di circolare con veicoli a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide.

## Art. 5 - Effettuazione dei giochi

1. L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice.
2. È consentito il "gioco del pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate.
3. È in ogni caso vietato svolgere giochi o attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità delle altre persone, salvo le attività autorizzate dall'amministrazione.

## Art. 6 - Rispetto dell'ambiente

1. Nel rispetto dell'ambiente naturale dei parchi e della loro particolare destinazione, sono vietati i seguenti comportamenti:

- calpestare o comunque danneggiare le aiuole ed il verde delineato, nonché danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati;
- accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno, fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o non usare in modo corretto i contenitori per la raccolta differenziata ove presenti o comunque imbrattare il suolo del parco;

- Nei parchi ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, fatta eccezione nei luoghi esclusivamente a loro riservati e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore, che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

**Art. 7 - Rispetto delle attrezzature**

1. Per consentire a tutti di utilizzare le attrezzature presenti nei parchi ed evitare il deterioramento delle stesse, è vietato:

- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture, le attrezzature e qualsiasi manufatto presente nel parco;
- utilizzare impropriamente le panchine o i giochi, arrampicarsi su muri o balaustre, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili;
- usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile.

**Art. 8 - Rispetto degli altri**

1. Le attività svolte nei parchi non devono arrecare fastidio agli altri frequentatori dei parchi e agli abitanti delle zone limitrofe e, pertanto è fatto divieto di schiamazzare o provocare rumori molesti durante le ore dedicate al riposo, ossia:

- nel periodo invernale (1 ottobre – 30 aprile) dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;
- nel periodo estivo (1 maggio – 30 settembre) dalle ore 12.30 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

**Art. 9 - Occupazione delle aree dei parchi**

1. Poiché i parchi sono concepiti per essere utilizzati da tutta la comunità e per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nei parchi è vietato:

- occupare aree del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende, tavoli o altro, salvo le occupazioni autorizzate dall'amministrazione comunale;
- bivaccare o installare attrezzature da campeggio;

**Art. 10 – Sanzioni**

1. La violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 200,00.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria citata nel suo importo minimo e massimo potrà essere aggiornata periodicamente con deliberazione di giunta.
3. Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa. Gi agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo art. 11

**Art. 11 - Vigilanza e custodia**

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dagli agenti della polizia municipale e dagli appartenenti alle forze dell'ordine pubblico. Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.
2. I cittadini tutti sono tenuti a denunciare agli addetti alla vigilanza la violazione delle norme e prescrizioni previste dal presente regolamento.
3. Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.

**Art. 12 - Risarcimento dei danni**

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.
2. In sostituzione del risarcimento del danno, l'Amministrazione comunale potrà richiedere direttamente al danneggiatore il ripristino del danno provocato.

3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
4. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.
5. Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

## Art. 13 – Pubblicità

1. Un estratto del presente regolamento verrà pubblicizzato mediante appositi cartelli situati nei parchi comunali.

**ALLEGATO A**

| N. | FRAZIONE | VIA | DENOMINAZIONE | GIOCHI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trambacche | Via San Luca | Parco dell'Amicizia | sì |
| 2 | Trambacche | Via San Paolo | area verde (P.U.A. Rialtello) | sì |
| 3 | Trambacche | Via San Martino | area verde | no |
| 4 | Trambacche | Via San Marco – via Capodivacca | area verde | sì |
| 5 | Trambacche | Via Chiesa | area verde (P.U.A. S. Lorenzo) | no |
| 6 | Trambacche | Via Capitello | Area verde (in località Capitello e presso nuova UM.I.) | no |
| 7 | Santa Maria | Via Sant'Agata | area verde | sì |
| 8 | Località Sant'Antonio | Via Santa Giustina | area verde | sì |
| 9 | Località Sant'Antonio | Via San Leopoldo | Area verde | si |
| 10 | Veggiano capoluogo | Viale della Memoria | Parco Viale della Memoria (P.U.A. La Rotonda) | sì |
| 11 | Veggiano capoluogo | Via San Pio X | Parco del Donatore | sì |
| 12 | Veggiano capoluogo | Via Roma | Parco fronte municipio | sì |
| 13 | Veggiano capoluogo | Via Roma | area verde monumento ai Caduti | no |
| 14 | Veggiano capoluogo | Via Mons. Canella | Area verde lottizzazione Sant'Andrea | si |
| 15 | Veggiano capoluogo | Via San Francesco | Area verde | si |
| 16 | Veggiano capoluogo | Piazza Andrea Palladio | Area verde | si |
| 17 | Veggiano capoluogo | Piazza Pietro Selvatico | Area verde | si |
| 18 | Veggiano capoluogo | Via Pietro Selvatico | Area verde adiacente ingresso campo da calcio | si |
| 19 | Veggiano capoluogo | Via Sguazzina | Area verde tra scuola media e palestra | no |
| 20 | Veggiano Z.I. | Via E. Fermi | area verde | no |
| 21 | Veggiano Z.I. | Via A. Volta | area verde | no |
| 22 | Veggiano Z.I. | Via dell'Industria | Area verde | no |